

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 36/2010**

**07 Dicembre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

ISCRITTI AD ORDINI PROFESSIONALI E LEGITTIMAZIONE ALLA PUBBLICITA' DEL  
PROPRIO STUDIO. LA CASSAZIONE, PERO', INIBISCE L'USO DI SLOGAN C.D.  
SUGGESTIVI ED OGNI SORTA DI PUBBLICITA' COMPARATIVA.

***CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N. 23287 DEL 18 NOVEMBRE 2010***

E così anche la riforma "Bersani" (quello, per intenderci delle lenzuolate nei confronti delle libere professioni) ha ricevuto una interpretazione molto restrittiva dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di legittimazione per gli iscritti ad Ordini Professionali ad effettuare pubblicità.

Gli Ermellini, **con Sentenza N. 23287 del 18 Novembre 2010**, hanno ritenuto corretta l'irrogazione di una sanzione disciplinare a carico di un avvocato ad opera del relativo Ordine per aver posto in essere, attraverso la pubblicità, slogan c.d. suggestivi e, quindi, una pubblicità comparativa.

In effetti il Decreto Bersani del 2006, che ha liberalizzato la pubblicità dei liberi professionisti, non ha influito **sulla tipologia della stessa e sulla legittimazione dell'Ordine ad intervenire con sanzioni disciplinari.**

**In altri termini, la S.C. di Cassazione ha sancito che pur essendo consentita la pubblicità della propria attività professionale, conformemente alle disposizioni di cui alla normativa "Bersani", la stessa deve essere svolta in modo da non ledere la dignità ed il decoro della professione senza assumere, pertanto, i connotati della pubblicità " suggestiva, ingannevole, elogiativa e comparativa".**

In conclusione: non è illecita la possibilità di accrescere la clientela attraverso la pubblicità quanto è illecita la modalità della stessa.

E' ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DA UNA GARA DI APPALTO A CAGIONE DELL'ALLEGAZIONE DI COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' SCADUTO.

***TAR DELLA CAMPANIA- SEZIONE DI SALERNO- SENTENZA N. 12339 DEL 8 NOVEMBRE 2010***

Interessante pronuncia del TAR della Campania, sezione di Salerno, in merito ad una illegittima esclusione di un concorrente dalla gara di appalto per il solo fatto di aver allegato copia di documento di identità scaduto.

Il tutto è scaturito da un ricorso alla magistratura Amministrativa ad opera di una azienda la quale ha lamentato che quella vincitrice dell'appalto avesse allegato copia di un documento identità scaduto.

Il TAR, sezione di Salerno, **con sentenza n. 12339 del 8 Novembre 2010, non ha accolto il ricorso sancendo, anzi, che sarebbe stata illegittima una eventuale esclusione dall'appalto a causa dell'allegazione di copia del documento di identità scaduto.**

Ecco come i Giudici Amministrativi hanno sancito il principio de quo: ***"e' illegittima l'esclusione dalla gara di appalto di un concorrente che abbia prodotto un documento scaduto quando l'Amministrazione competente a ricevere la documentazione non abbia invitato a regolarizzare la domanda e non vi siano elementi tali da provare la falsità. Invero, si è chiarito in giurisprudenza che, qualora il partecipante alla gara di appalto abbia allegato un documento di identità non in corso di validità, in applicazione dell'art. 45, comma 3, d. P. R.***

*28 dicembre 2000 n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Posto, peraltro, che tale dichiarazione esplica la funzione di assicurare la paternità della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarità, l'art. 71, comma 3, stesso D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, infatti che, "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dia notizia all'interessato di tale irregolarità", dopo di che "questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e solo in mancanza il procedimento non avrà seguito".*

E', INVECE, LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALL'APPALTO DI UNA COSTITUENDA A.T.I. LA QUALE ABBA OMESSO DI PRODURRE L'IMPEGNO A RILASCIARE UNO SPECIALE MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA AD UNA COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE.

**CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7996 DEL 10 NOVEMBRE 2010**

Di segno totalmente opposto è, invece, la sentenza in informativa emessa, in secondo grado, dal Consiglio di Stato per il quale **è giustificata l'esclusione dalla gara di una A.T.I. che abbia "dimenticato" di produrre l'impegno a rilasciare uno speciale mandato collettivo di rappresentanza ad un componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara stessa.**

Con la sentenza **N. 7996 del 10 Novembre 2010**, i Giudici Amministrativi di seconde cure hanno ravvisato in siffatto comportamento dell'A.T.I. una violazione dell'art. 37, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006 che impone, ex art. 34, comma 1, lettera d) ed e) l'impegno di cui sopra.

***Tale formulazione è un impegno indefettibile richiesto da una norma primaria ed è elemento essenziale della "volontà contrattuale" del concorrente in sede di gara donde trattasi di un documento essenziale e non di mera irregolarità.***

***Ergo, la partecipazione alla gara è tamquam non esset.***

CONGEDI PER MATERNITA'. DANNO SEMPRE LUOGO A CONTRIBUTIONE FIGURATIVA ANCHE SE EFFETTUATI IN PERIODI DI INOCCUPAZIONE O DI ISCRIZIONE IN UNA DIVERSA FORMA DI ASSICURAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23037 DEL 12 NOVEMBRE 2010***

Ecco una interessante sentenza che non mancherà di suscitare qualche perplessità negli esteti della legislazione sociale.

La Suprema Corte di Cassazione, **con la Sentenza N. 23037 del 12 Novembre 2010**, ha sancito il principio circa **il riconoscimento della contribuzione figurativa a copertura dei periodi di tempo utilizzati per i congedi di maternità**. Dove, allora, la stranezza?

**Il riconoscimento della contribuzione figurativa è assicurato anche se chi ha utilizzato tale lasso di tempo per le finalità di cui al Decreto Legislativo 151/2001 (Normativa sui Congedi Parentali) era inoccupato oppure iscritto in una diversa gestione assicurativa.**

Unica condizione è che il fruitore sia in possesso di 5 anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e che alla data del 27 aprile 2001, di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo 151/2001, non risulti pensionato e che sia, anzi, iscritto all'AGO.

LIBERO PROFESSIONISTA ED ASSOGGETTAMENTO AD IRAP. IL RUOLO DEI BENI STRUMENTALI E' ESSENZIALE AI FINI DEL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 23155 DEL 16 NOVEMBRE 2010***

Più volte ci siamo soffermati, relativamente ai liberi professionisti su quello che la normativa sull'IRAP definisce gli elementi indefettibili per la realizzazione del presupposto dell'imposta: **la presenza di beni strumentali *eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della libera professione e l'avvalersi, in modo non occasionale, del lavoro altrui.***

Se ne ha conferma anche con la sentenza in informativa, **N. 23155 del 16 Novembre 2010**, la quale, ha chiarito e ribadito il principio di diritto secondo il quale il semplice possesso di uno studio distinto dall'abitazione non è per sé idoneo a costituire il presupposto per l'applicazione del tributo occorrendo, ex adverso, accertare se tale

struttura possa essere considerato un bene strumentale eccedente il minimo per lo svolgimento della professione.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO***